



CITTA' DI TRAVAGLIATO
PROVINCIA DI BRESCIA

CITTA' DI TRAVAGLIATO

Publicato all'Albo Pretoriale
dal 21.12.06 al 18.12.06
Il Messo Comunale
Santi

DELIBERAZIONE N. 69

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale COPIA

Adunanza straordinaria di prima convocazione-seduta pubblica.

OGGETTO: ADOZIONE REGOLAMENTO ANTENNE PER IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE.

L'anno duemilasei addi ventisette del mese di novembre alle ore 18.27 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

	Presente	Assente		Presente	Assente
PATERLINI DOMENICO (Sindaco)	SI		GRAZIOLI SERGIO	SI	
VENTURI GRAZIELLA	SI		ZORZI GIANFRANCO	SI	
CONSOLINI LUIGI	NO	SI	GIORDANI FRANCESCA	SI	
GIRELLI MARIA	SI		BINETTI GIULIANO	SI	
BATTISTA CARMINE LEOPOLDO	SI		UBOLDI DAVIDE	SI	
MICHELETTI PIETRO LUIGI	SI		TRUFFELLI ORIETTA	SI	
SCALVINI ROBERTO	SI		BRUMANA ANGELO	SI	
MIGLIORATI MARIO	SI		ALESSI PIERGIUSEPPE	SI	
GAFFORINI NADIA	SI		SANTI FAUSTO MARIO	NO	SI
LORINI ALESSANDRO	SI		PIOVANELLI BRUNO	SI	
FACCHINETTI VIRGINIA	SI		TOTALI	19	2

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario comunale Sig. Siciliano dott. Domenico il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Paterlini Domenico (Sindaco) assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 9 dell'ordine del giorno.

DELIBERA DI C.C. N° 69 DEL 27/11/2006.

OGGETTO: Regolamento per l'istallazione sul territorio comunale di impianti di telecomunicazione.

Il Consiglio Comunale

Relaziona l'argomento l'assessore Battista poiché con questo regolamento si identificano i punti di installazione delle antenne di telefonia anche in seguito al ricorso della telecom di fronte al tar.

Uboldi: allega relazione vedi allegato "A".

Alessi: per gli argomenti di questo tipo chiede che siano discusse nella commissione preposta e non nella sede della conferenza dei capigruppo.

Premesso che

- la L. R. 11 /2001 prevede la regolamentazione delle istallazioni dei nuovi impianti di telefonia e trasmissione;
- la legge 36 del 2001 concerne le protezioni dalle esposizioni a campi elettrici magnetici ed elettromagnetici ;

Ritenuto di salvaguardare il territorio dal proliferare delle antenne per la telefonia e trasmissione mediante individuazione di siti idonei alla localizzazione degli impianti dei singoli gestori;

Considerato che con delibera di G.C. n° 117 del 4/5/2006 veniva incaricato lo studio associato di Professione Ambiente con sede in Brescia Via Cassamali 61/i per la predisposizione del regolamento degli impianti radio e di telecomunicazione sul territorio comunale;

Preso atto del regolamento predisposto dallo studio incaricato corredato della prevista modulistica necessaria all'ottenimento del permesso di istallazione degli impianti in parola;

Vista la cartografia allegata che oltre ad individuare le localizzazioni possibili per i nuovi impianti evidenzia ai sensi della del di Giunta Regionale VII/7351 le aree " sensibili ", soggette a particolare tutela;

Ritenuto di adottare il regolamento in parola;

Preso atto dei pareri previsti dall'Art. 49 e 153 del D.Lvo 267/2000;

Con voti 12 favorevoli (maggioranza) 00 contrari, 07 astenuti (Piovanelli, Binetti, Uboldi, Truffelli, Alessi, Brumana, Giordani)

DELIBERA

- 1) Di adottare il regolamento per l'istallazione sul territorio comunale di impianti per le telecomunicazioni e la radio televisione corredato della prevista cartografia.
- 2) Di pubblicare copia dello stesso all'albo pretorio per la durata di giorni 30 entro i quali è possibile la presa visione ed il deposito di osservazioni nei successivi 30 giorni.
- 3) Di incaricare l'ufficio tecnico per le procedure derivanti dal presente deliberato.



Gruppo Consiliare "Uniti per Travagliato"

Giuliano Binetti – Davide Uboldi – Orietta Truffelli

Intervento Consiglio comunale 27 novembre 2006

Regolamento antenne impianti telecomunicazione

All'atto della stesura di questi regolamenti va con forza ricordato ed affermato che il principio da ribadire è quello della **CAUTELE PREVENTIVA**, infatti nel corso di un recente congresso a Roma è stato detto che "i risultati più recenti delle rassegne epidemiologiche indicano un'associazione statistica tra esposizione residenziale ai Campi elettromagnetici e la Leucemia infantile (XVII Congresso nazionale AIRM – ISPESL – CNR). Il NIESH (Istituto nazionale americano per la salute) ha classificato le Emissioni elettromagnetiche nella categoria "**possibile cancerogeno**".

Il regolamento contingente le emissioni tra 100KHz e 300 GHz, forse in un futuro sarebbe il caso di normare preventivamente, senza attendere i ricorsi come invece è accaduto con Telecom (dove si è giunti al paradosso di proseguire nella difesa di un procedimento sbagliato anche davanti al TAR ed oltretutto in mancanza di regolamento quindi sprecando i soldi comunali), le ben più pericolose emissioni a bassissima frequenza legate agli elettrodotti ad alta tensione (50 Hz) obbligando i gestori ad interrarli laddove attraversino il suolo travagliatese.

La situazione più a rischio sul nostro territorio sono sì quelle che verranno in futuro con un esponenziale crescita dei sistemi e servizi senza filo, ma anche quelle presenti oggi sotto i nostri occhi che vedono, ad esempio, l'asilo delle suore e la scuola media circondata da antenne per telefonia mobile, di cui tre poste su proprietà comunale (Centro sportivo)

L'art. 8 comma 4 del regolamento qui proposto si rileva un po' troppo permissivo laddove le installazioni dei suddetti impianti e le opere connesse dovrebbero essere soggette al rilascio di concessione edilizia, previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale per i profili urbanistici, della A.S.L. e dell'ISPESL competente per territorio per gli aspetti sanitari e di sicurezza, dell'ARPA e della Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali per i nulla osta relativi all'impatto ambientale e alla tutela paesaggistica monumentale. Dato che tutto ciò è ben precisato nel comma 2 non si capisce il senso del comma 4, saremmo per il **divieto assoluto di installazione su edifici di valore storico** (torri civiche, campanili, ecc.).

Resterebbe salvo, pur con l'abolizione dell'art. 8 comma 4, il caso della Radio parrocchiale che rientra sicuramente nell'esercizio di impianti di potenza al connettore d'antenna non superiori ai 7 W data la valenza locale e che viene già normata all'art. 9 con semplice obbligo di comunicazione al sindaco e all'Arpa.

Il regolamento presentato non è null'altro che una riscrittura della legge regionale 11/2001, l'unico punto su cui si poteva stringere le maglie, vista la potenza di alcuni monopolisti delle telecomunicazioni, a nostro giudizio, è quello relativo **all'impatto ambientale e alla tutela paesaggistica monumentale**. Questo è l'unico cavillo che potrebbe bloccare installazioni in determinate zone del territorio comunale e quindi andrebbe meglio puntualizzato. Per questo ci asterremo su tale proposta e chiediamo che si lavori per una migliore definizione degli aspetti ora sottolineati – impatto ambientale e tutela storico-paesaggistica – con una più attenta stesura.

Davide Uboldi



CITTA' DI TRAVAGLIATO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

della Giunta Comunale
del Consiglio Comunale

117

OGGETTO: Abolizione regolamento impianti di telecomunicazione

Parere del Responsabile del Servizio proponente in merito alla regolarita' tecnica (art. 49 dlgs 267/2000)

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Motivazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Artt. 49 e 153 del Dlgs 267/2000

Attestazione circa la copertura finanziaria della spesa

Si attesta che il cap. presenta la necessaria disponibilita':

PREVISIONE L.
IMPEGNI L.
DISPONIBILITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Travagliato, li 20.11.06

Parere del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarita' contabile

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Motivazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI TRAVAGLIATO PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE
SUL TERRITORIO COMUNALE
DI IMPIANTI PER LE TELECOMUNICAZIONI E LA
RADIOTELEVISIONE

Approvato con Deliberazione di C.C. n. del

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	1
ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	1
ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE	1
ARTICOLO 3 - DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLE ESPOSIZIONI E PER LA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE	1
TITOLO II PIANIFICAZIONE	2
ARTICOLO 4 - OGGETTO DELLA PIANIFICAZIONE	2
ARTICOLO 5 - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE.....	2
ARTICOLO 6 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE E PERIMETRAZIONE DEGLI AMBITI DI APPARTENENZA	2
ARTICOLO 7 - INSTALLAZIONI CONSENTITE NELLE AREE IDONEE	3
ARTICOLO 8 - NORME PROGETTUALI	3
TITOLO III PROCEDURE AUTORIZZATIVE.....	4
ARTICOLO 9 - IMPIANTI CON POTENZA AL CONNETTORE DI ANTENNA NON SUPERIORE A 7 W, IMPIANTI AD USO RADIOAMATORIALE IN CONCESSIONE, RETI MICROCELLULARI DI TELECOMUNICAZIONE	4
ARTICOLO 10 - IMPIANTI CON POTENZA AL CONNETTORE DI ANTENNA COMPRESA TRA 7 E 20 W.....	4
ARTICOLO 11 - IMPIANTI CON POTENZA AL CONNETTORE DI ANTENNA SUPERIORE A 20 W	5
ARTICOLO 12 - MODIFICHE E DISATTIVAZIONI	6
TITOLO IV PROGRAMMAZIONE E RISANAMENTI.....	7
ARTICOLO 13 - PROGRAMMAZIONE DELLE INSTALLAZIONI.....	7
ARTICOLO 14 - RISANAMENTI	7
TITOLO V MISURE DI VIGILANZA E CONTROLLO	8
ARTICOLO 15 - MISURE DI VIGILANZA E CONTROLLO	8
ARTICOLO 16 - SANZIONI	9
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI.....	9
ARTICOLO 17 - NORME DI RINVIO	9
ARTICOLO 18 - ENTRATA IN VIGORE	9
ALLEGATI.....	10
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	10

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le procedure di autorizzazione, la pianificazione e le modalità di installazione di impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, con la finalità di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, ai sensi del comma 6 art. 8 della Legge n. 36 del 22.02.2001 "*Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici*".

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, se operanti nell'intervallo di frequenza tra 100 kHz e 300 GHz: gli impianti per telefonia mobile, gli impianti fissi per radiodiffusione, le stazioni e sistemi o impianti radioelettrici.
2. Sono esentate dalle disposizioni del presente Regolamento le seguenti tipologie di impianti e di attività:
 - Telecomandi a distanza;
 - Controlli di processo;
 - Allarmi anti-intrusione, sia per la parte destinata al rilevamento che per la comunicazione;
 - Comandi di carrelli mobili automatici;
 - Cercapersone (comunicazioni monodirezionali);
 - Reti di telefoni interni "cordless" (comunicazioni bidirezionali);
 - Dispositivi di comunicazione tra apparecchiature informatiche (interfacce radio per computers e/o periferiche);
 - Ripetitori di segnali video per manifestazioni congressuali;
 - Sistemi di comunicazione in cuffia per lavoratori o per traduzione simultanea;
 - Le attività di commercializzazione degli impianti e delle apparecchiature di cui al **comma 1 del presente articolo**;
 - Gli impianti e le apparecchiature di telecomunicazione con potenza al connettore d'antenna non superiore a 20 W, utilizzati esclusivamente per fini di soccorso, protezione civile e di servizio di amministrazioni pubbliche;
 - Gli impianti ed apparecchiature di radiocomunicazione autorizzati ad uso radioamatoriale con potenza al connettore d'antenna non superiore a 5 W.
3. Le frequenze indicate al **comma 1 del presente articolo** sono da intendersi automaticamente variate in base agli aggiornamenti normativi emanati dagli organi competenti.

Articolo 3 - Disposizioni per il contenimento delle esposizioni e per la protezione della popolazione

1. I titolari degli impianti e delle apparecchiature di cui al **comma 1 dell'art. 2** sono tenuti a rispettare i limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente.
2. La progettazione e la realizzazione dei sistemi per le telecomunicazioni e radiotelevisivi e l'adeguamento di quelli preesistenti devono avvenire in modo da produrre valori di campo elettromagnetico più bassi possibili, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dai sistemi stessi.
3. Gli impianti e le apparecchiature devono inoltre rispettare i valori di attenzione ed essere conformi agli obiettivi di qualità indicati dalla vigente legislazione.
4. Nell'intorno degli impianti e delle apparecchiature non devono trovarsi aree accessibili alla popolazione nelle quali possano essere superati i limiti di esposizione previsti dalla normativa vigente.

5. Ove sussiste il rischio di accesso, le aree devono essere delimitate, interdette all'accesso e rese riconoscibili sotto la responsabilità del titolare dell'impianto o dell'apparecchiatura, attraverso la specifica segnaletica di cui al Decreto Legislativo n. 493 del 14.08.1996 (*Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro*) riportata nell'allegato A) della Legge Regionale n. 11 del 11.05.2001.
6. Le valutazioni di ordine tecnico a carico di titolari di impianti e di apparecchiature devono essere effettuate da un esperto in possesso di diploma di laurea in fisica o ingegneria, oppure di diploma di perito industriale ad indirizzo elettronico, elettrotecnico, delle telecomunicazioni, fisico, nucleare ovvero di altro titolo equivalente.

TITOLO II **PIANIFICAZIONE**

Articolo 4 - Oggetto della pianificazione

Il Comune provvede ad individuare le aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti e delle apparecchiature di cui al **comma 1 dell'art. 2 (AREE IDONEE)**.

Articolo 5 - Criteri di Individuazione

L'individuazione delle AREE IDONEE è condotta:

- assicurando il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
- rispettando le indicazioni contenute nella Deliberazione di Giunta Regionale Lombarda n. VII/7351 dell'11.12.2001, suddividendo il territorio comunale sulla base dei parametri in essa contenuti e nel rispetto delle disposizioni minime previste;
- rispettando le esigenze di copertura del servizio di telecomunicazione e radiotelevisione e assicurando l'interesse di rilievo nazionale ad una capillare distribuzione del servizio stesso, anche nel rispetto dei piani di localizzazione presentati annualmente dai gestori di reti di telecomunicazione ai sensi del comma 11 dell'art. 4 della Legge Regionale n. 11 del 11.05.2001.

Articolo 6 - Individuazione delle aree idonee e perimetrazione degli ambiti di appartenenza

1. Nel rispetto dei criteri di cui all'art. 5, l'individuazione delle AREE IDONEE è presentata nell'elaborato grafico allegato al presente Regolamento (Tav. U - "Localizzazione impianti per telecomunicazione e radiotelevisione - Mappatura territorio comunale, estremi catastali delle localizzazioni"). L'installazione degli impianti e delle apparecchiature di cui al **comma 1 dell'art. 2** è consentita esclusivamente all'interno delle AREE IDONEE.
2. Nell'elaborato grafico (Tav. U) vengono perimetrati anche i seguenti AMBITI DI APPARTENENZA:
 - "aree di particolare tutela": comprese entro il limite di 100 metri dal perimetro di proprietà di asili, scuole, ospedali, case di cura e residenze per anziani;
 - "area 1": l'insieme delle parti di territorio comunale che, una per ciascun centro o nucleo abitato, sono singolarmente delimitate dal perimetro continuo che comprende unicamente tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi del relativo centro o nucleo abitato; non sono compresi nel perimetro gli insediamenti sparsi e le aree esterne anche se interessate dal processo di urbanizzazione;
 - "area 2": la parte di territorio non rientrante in "area 1".
3. Sempre nel rispetto dei criteri di cui all'art. 5, l'individuazione delle AREE IDONEE potrà essere aggiornata dal Comune anche in funzione dei piani di localizzazione presentati annualmente dai gestori di

reti di telecomunicazione ai sensi del comma 11 dell'art. 4 della Legge Regionale n. 11 del 11.05.2001. Anche gli ambiti di AMBITI DI APPARTENENZA potranno essere aggiornati.

4. In ogni caso, il Comune non potrà individuare AREE IDONEE in corrispondenza di asili, edifici scolastici nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco giochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni (ex comma 8 dell'art. 4 della L.R. 11/2001);
5. Il Comune pubblicherà le informazioni e le iniziative di cui al comma 3 del presente articolo.

Articolo 7 – Installazioni consentite nelle aree idonee

Nel rispetto dei criteri regionali, la potenza totale ai connettori consentita varia a seconda dell'AMBITO DI APPARTENENZA entro cui sono ricomprese le AREE IDONEE:

- Nelle AREE IDONEE ricadenti in "aree di particolare tutela" è consentita l'installazione degli impianti e delle apparecchiature di cui al **comma 1 dell'art. 2** ad eccezione di quelli con potenza totale ai connettori d'antenna superiore a 300 W;
- Nelle AREE IDONEE ricadenti in "area 1" e "fuori dalle aree di particolare tutela" è consentita l'installazione degli impianti e delle apparecchiature di cui al **comma 1 dell'art. 2** ad eccezione di quelli con potenza totale ai connettori d'antenna superiore a 1000 W;
- Nelle AREE IDONEE ricadenti in "area 2" è consentita l'installazione degli impianti e delle apparecchiature di cui al **comma 1 dell'art. 2** senza limitazioni di potenza.

Articolo 8 - Norme progettuali

1. L'installazione degli impianti dovrà essere realizzata in modo da evitare che il centro del sistema radiante sia posizionato a quote inferiori a quelle di edifici destinati a permanenze superiori alle 4 ore situati:
 - entro 100 m nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d'antenna non superiore a 300 W;
 - entro 250 m nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d'antenna non superiore a 1000 W;
 - entro 500 m nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d'antenna superiore a 1000 W.
2. Per l'installazione degli impianti vengono fatti salvi i criteri progettuali per l'idoneo inserimento dei manufatti (intesi come impianti e accessori) nel contesto. Devono essere osservate le norme e gli indirizzi del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) oltre che dello strumento urbanistico vigente. L'installazione degli impianti deve essere armonizzata con il contesto urbanistico, architettonico e paesaggistico-ambientale, salvaguardando i caratteri storici, artistici, monumentali e naturalistici.
3. In caso di impianti a capo di diversi gestori che insistono fisicamente sulla stessa area, ai diversi titolari degli impianti sono richieste la cospicazione e la condivisione delle infrastrutture di supporto (torri e tralicci).
4. Gli impianti possono essere collocati su edifici aventi particolare valore storico-artistico, solo a condizione che, per la loro collocazione e visibilità, siano compatibili con tali valori.
5. Sotto il profilo esecutivo in mancanza di disposizioni per la sicurezza si devono privilegiare scelte cromatiche di tipo neutro, che riducano l'impatto visivo dei manufatti, nonché evitare superfici riflettenti.
6. Viene fatto obbligo ai titolari degli impianti di conservare e mantenere con cura gli impianti, sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione eventualmente adottate ai fini della minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici. La carenza e/o l'assenza di interventi di manutenzione che pregiudichino la sicurezza dell'impianto rispetto all'incolumità delle persone comporteranno l'avvio delle procedure per la disattivazione dell'impianto stesso.

TITOLO III

PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Articolo 9 - Impianti con potenza al connettore di antenna non superiore a 7 W, impianti ad uso radioamatoriale in concessione, reti microcellulari di telecomunicazione

1. È soggetto ad obbligo di comunicazione, da parte del titolare, al Sindaco ed all'ARPA, trenta giorni prima dell'attivazione:
 - a) l'esercizio di impianti di potenza al connettore di antenna non superiore a 7 W;
 - b) l'esercizio di impianti ad uso radioamatoriale in concessione;
 - c) l'esercizio di reti microcellulari di telecomunicazione.
2. Nei casi di variazione della titolarità dell'impianto, delle sue caratteristiche tecniche, nonché della sua chiusura ovvero messa fuori esercizio, si rimanda a quanto previsto dall'art. 12.
3. Qualora la potenza dell'impianto assoggettato a comunicazione ai sensi della lettera a) del **comma 1 del presente articolo**, sia aumentata oltre il valore di 7 W al connettore di antenna, il titolare è chiamato a soddisfare gli adempimenti di cui ai successivi **artt. 10 o 11** del presente Regolamento, in funzione del valore della nuova potenza prevista.
4. I contenuti e le modalità delle comunicazioni per gli impianti di cui alle lettere a) e b) del **comma 1 e di cui al comma 2 del presente articolo**, sono stabiliti nel Regolamento Regionale n. 6 del 19.11.2001 attuativo delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 11 del 11.05.2001 (riprodotto in allegato al presente Regolamento), nell'ambito del quale sono determinate inoltre le caratteristiche degli impianti e le relative modalità di comunicazione per i sistemi di cui alla lettera c), **comma 1 del presente articolo**.

Articolo 10 - Impianti con potenza al connettore di antenna compresa tra 7 e 20 W

1. L'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione di cui al **comma 1 dell'art. 2** con potenza al connettore di antenna compresa tra 7 e 20 W sono soggetti a Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.), comunque subordinata a parere positivo dell'ARPA circa la conformità del progetto ai valori limite di campo elettromagnetico stabiliti dalla normativa vigente.
2. Il titolare dell'impianto presenta al Sindaco D.I.A. per l'installazione e l'esercizio dell'impianto, secondo il modello B di cui all'Allegato 13 al D.Lgs n. 259 del 1.08.2003, corredata da copia dell'istanza presentata all'ARPA al fine del rilascio del parere di competenza.
3. Al fine di agevolare lo svolgimento da parte dell'ARPA dell'attività istruttoria richiesta per l'espressione del parere di competenza, è richiesta l'acquisizione delle informazioni necessarie per la stima dei valori di campo prodotti dall'impianto. Il titolare dell'impianto è chiamato a presentare a corredo della D.I.A. tutte le valutazioni e misure preventive richieste ai punti D ed E dell'allegato B alla Legge Regionale n. 11 del 11.05.2001. L'ARPA si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, inviando il parere al Sindaco ed al titolare dell'impianto.
4. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione della D.I.A., il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al **comma 8 del presente articolo** inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
5. Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all'art. 14 della Legge n. 36 del 22.02.2001, ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente.
6. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero.

7. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della Legge n. 241 del 7.10.1990 e successive modificazioni.
8. La D.I.A. si intende accolta qualora, entro novanta giorni dalla presentazione della documentazione, fatta eccezione per il dissenso di cui al **comma 7 del presente articolo**, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.
9. Il titolare dell'impianto può conseguentemente provvedere all'installazione e messa in esercizio, nel rispetto della normativa vigente. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla formazione del silenzio-assenso.
10. Entro dieci giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto il titolare invia apposita comunicazione al Sindaco ed all'ARPA, dichiarando sotto la propria responsabilità la conformità dell'impianto realizzato al progetto presentato e l'osservanza delle prescrizioni di cui all'**art. 3** del presente Regolamento.
11. Lo schema da adottare per la formulazione della comunicazioni di cui al **comma 10 del presente articolo** è quello contenuto nel Regolamento Regionale n. 6 del 19.11.2001, attuativo delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 11 del 11.05.2001 (riprodotto in allegato al presente Regolamento).
12. Nel caso in cui, nello svolgimento delle valutazioni preventive, ricorrano condizioni, anche indicate dalla normativa vigente, tali da motivare l'attivazione di misure di controllo ad impianto attivo, l'ARPA, dopo la messa in esercizio dell'impianto, provvede alla verifica del rispetto dei limiti indicati dalla normativa vigente e delle condizioni previste nell'autorizzazione. Il titolare è tenuto a modificare le modalità di esercizio dell'impianto in modo tale da rispettare i limiti indicati dalla normativa vigente e le condizioni previste dall'autorizzazione, nel caso in cui l'ARPA ne verifichi il mancato rispetto. In caso di inottemperanza, l'ARPA ne dà comunicazione immediata al sindaco e all'ASL. Il Sindaco può disporre il divieto di utilizzazione dell'impianto e, in caso di reiterata inadempienza, revocare l'autorizzazione.
13. Nel caso in cui si riscontri difformità rispetto alla dichiarazione di cui al **comma 10 del presente articolo**, il Sindaco, sentita l'ARPA, può disporre con proprio atto il divieto di utilizzazione dell'impianto.

Articolo 11 - Impianti con potenza al connettore di antenna superiore a 20 W

1. L'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione di cui all'art. 2 comma 1 con potenza al connettore di antenna superiore a 20 W sono soggetti ad autorizzazione comunale, che viene rilasciata acquisito il parere dell'ARPA.
2. Il titolare dell'impianto presenta al Sindaco istanza di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio dell'impianto, corredata da:
 - estremi della concessione governativa;
 - progetto dell'impianto, informazioni, documentazione tecnica, nonché valutazioni e misure preventive indicate nell'allegato B della Legge Regionale n. 11 del 11.05.2001;
 - dichiarazione di conformità ai limiti di esposizione fissati dalla normativa statale vigente;
 - copia dell'istanza presentata all'ARPA al fine del rilascio del parere di competenza;
 - copia dell'istanza presentata al Comune al fine del rilascio della concessione edilizia o di altre autorizzazioni previste in sede comunale, quando necessarie;
 - eventuali pareri o autorizzazioni, propedeutici alla realizzazione dell'impianto, previsti dalla normativa statale e regionale vigente, anche in relazione a vincoli ambientali, architettonici e territoriali, o vincoli d'uso o accesso al manufatto o all'area ove è prevista l'installazione dell'impianto;
 - atto di impegno, sottoscritto dal titolare dell'impianto o da suo legale rappresentante, ad una corretta manutenzione dell'impianto ove, ai fini della protezione della popolazione, devono essere rispettate le indicazioni specificamente fornite dall'esperto di cui al **comma 6 dell'art. 3**;
 - Il titolare dell'impianto o il suo legale rappresentante si impegnano altresì ad eseguire, nel caso di disattivazione, i relativi interventi sull'impianto fino alla completa demolizione, ripristinando il sito in armonia con il contesto territoriale;
 - certificato fideiussorio relativo agli oneri di smantellamento e ripristino ambientale.

3. Nell'ambito del procedimento di cui al presente articolo il titolare dell'impianto invia all'ARPA richiesta di parere sul rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, assumendosi gli oneri relativi all'attività istruttoria. La richiesta deve essere accompagnata dal progetto dell'impianto, da informazioni, documentazione tecnica, nonché valutazioni e misure preventive indicate nell'allegato B di cui alla Legge Regionale n. 11 del 11.05.2001. L'ARPA si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, inviando il parere al Sindaco ed al titolare dell'impianto.
4. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al **comma 8 del presente articolo** inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
5. Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all'art. 14 della Legge n. 36 del 22.02.2001, ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente.
6. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero.
7. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della Legge n. 241 del 7.08.1990 e successive modificazioni.
8. L'istanza di autorizzazione si intende accolta qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al **comma 7 del presente articolo**, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.
9. Il titolare dell'impianto può conseguentemente provvedere all'installazione e messa in esercizio, nel rispetto della normativa vigente. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.
10. Entro dieci giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto, il titolare invia apposita comunicazione al Sindaco ed all'ARPA, dichiarando sotto la propria responsabilità la conformità dell'impianto realizzato al progetto presentato e l'osservanza delle prescrizioni di cui all'**art. 3** del presente Regolamento.
11. Lo schema da adottare per la formulazione della comunicazioni di cui al **comma 10 del presente articolo** è quello contenuto nel Regolamento Regionale n. 6 del 19.11.2001 attuativo delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 11 del 11.05.2001 (riprodotto in allegato al presente Regolamento).
12. Nel caso in cui, nello svolgimento delle valutazioni preventive, ricorrano condizioni, anche indicate dalla normativa vigente, tali da motivare l'attivazione di misure di controllo ad impianto attivo, l'ARPA, dopo la messa in esercizio dell'impianto, provvede alla verifica del rispetto dei limiti indicati dalla normativa vigente e delle condizioni previste nell'autorizzazione. Il titolare è tenuto a modificare le modalità di esercizio dell'impianto in modo tale da rispettare i limiti indicati dalla normativa vigente e le condizioni previste dall'autorizzazione, nel caso in cui l'ARPA ne verifichi il mancato rispetto. In caso di inottemperanza, l'ARPA ne dà comunicazione immediata al sindaco e all'ASL. Il Sindaco può disporre il divieto di utilizzazione dell'impianto e, in caso di reiterata inadempienza, revocare l'autorizzazione.
13. Nel caso in cui si riscontri difformità rispetto alla dichiarazione di cui al **comma 10 del presente articolo**, il Sindaco, sentita l'ARPA, può disporre con proprio atto il divieto di utilizzazione dell'impianto o la revoca dell'autorizzazione.

Articolo 12 - Modifiche e disattivazioni

1. Nel caso di variazione di titolarità dell'impianto, il nuovo titolare presenta, entro trenta giorni dalla variazione, apposita comunicazione al Sindaco ed all'ARPA.

2. Nel caso di disattivazione dell'impianto, il titolare presenta, entro trenta giorni dalla disattivazione, apposita comunicazione al Sindaco ed all'ARPA.
3. In caso di variazione delle caratteristiche tecniche o delle modalità d'impiego degli impianti, determinanti ai fini della presentazione di D.I.A. o del rilascio di autorizzazione, il titolare dà apposita comunicazione al Sindaco ed all'ARPA. Il titolare deve contestualmente presentare valutazioni effettuate da un esperto avente i requisiti specificati all'art. 3 comma 6, sulle conseguenze che le variazioni determinano in relazione all'esposizione ai campi elettromagnetici. Nel caso che, a causa delle modifiche da apportarsi, sia prevedibile un significativo aumento delle esposizioni o qualora si preveda l'aumento della potenza di emissione dell'impianto, rispetto a quanto previsto nel provvedimento di autorizzazione, l'impianto deve essere assoggettato a nuova procedura autorizzativa.
4. Nel caso in cui si riscontri inadempienza alle disposizioni di cui al **comma 3 del presente articolo**, il Sindaco, sentita l'ARPA, può disporre con proprio atto il ripristino delle condizioni ante-modifica.
5. Gli schemi da adottare per la formulazione delle comunicazioni di cui ai **commi 1, 2, 3** del presente articolo sono quelli contenuti nel Regolamento Regionale n. 6 del 19.11.2001 attuativo delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 11 del 11.05.2001 (riprodotti in allegato al presente Regolamento).

TITOLO IV

PROGRAMMAZIONE E RISANAMENTI

Articolo 13 - Programmazione delle installazioni

1. I gestori di reti di telecomunicazione sono tenuti a presentare ai comuni ed all'ARPA, entro il 30 novembre di ogni anno, un "Piano di Localizzazione", che, nel rispetto delle indicazioni di cui al presente articolo, descriva lo sviluppo o la modificazione dei sistemi da loro gestiti, in riferimento, in particolare, alle aree di ricerca per la collocazione di nuove stazioni ed alla ottimizzazione dei sistemi al fine del contenimento delle esposizioni.
2. Il Comune, sulla base delle informazioni contenute nei piani di localizzazione, promuove iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione delle stazioni al fine di conseguire l'obiettivo di minimizzare l'esposizione della popolazione, compatibilmente con la qualità del servizio offerto dai sistemi stessi.
3. Il Comune rende pubblici i contenuti del piano di cui al presente articolo, fissando il termine di 30 giorni per la presentazione delle osservazioni da parte dei cittadini, associazioni o comitati da cui possa derivare pregiudiziale all'installazione dell'impianto.
4. Il Comune pubblicizza le informazioni e le iniziative di cui al comma 2.
5. I contenuti della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, si conformano alle indicazioni contenute all'art.7 del predetto Regolamento Regionale n. 6 del 19.11.2001 .

Articolo 14 - Risanamenti

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i titolari di impianti situati in aree ove non è consentita l'installazione comunicano al Comune, alla Regione ed all'ARPA i piani di adeguamento previsti. La delocalizzazione di impianti deve avvenire, per gli impianti di radiotelevisione, in siti conformi alla pianificazione in materia, e per gli impianti di diversa tipologia in siti idonei.
2. Gli adeguamenti di impianti preesistenti derivanti dall'applicazione dei provvedimenti urbanistici di cui al presente Regolamento, devono essere attuati entro due anni dall'entrata in vigore degli stessi.
3. Sulla base delle proposte e delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, in coerenza con le indicazioni della vigente normativa nazionale, sentiti i comuni interessati, l'ARPA e la competente ASL, adotta un apposito piano di risanamento, al quale i titolari sono tenuti a conformarsi; l'ARPA effettua i

controlli relativi alla applicazione dei piani di risanamento. Ogni onere derivante dall'applicazione dei piani di risanamento è posto a carico dei titolari degli impianti.

4. Qualora l'ARPA verifichi il superamento dei limiti e dei valori di esposizione per la popolazione previsti dalla normativa vigente, ne dà informazione al Sindaco, per l'adozione delle misure di competenza, ed all'ASL. Ove al superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa concorrano più impianti, l'ARPA nella comunicazione indica i coefficienti di riduzione previsti dalla normativa vigente, e propone i tempi per l'attuazione del risanamento.
5. Il Sindaco prescrive al titolare dell'impianto o ai titolari degli impianti che concorrono a provocare il superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa l'attuazione di interventi di risanamento, da conseguirsi non oltre il termine di sei mesi dalla prescrizione attraverso misure tecniche da individuarsi sotto la responsabilità degli stessi.
6. L'ASL effettua le valutazioni del caso riguardo ai rischi per la salute della popolazione, in relazione all'entità ed alle condizioni del superamento di cui al **comma 4**, e propone al Sindaco l'eventuale adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica, con oneri a carico dei soggetti gestori.
7. Nel caso che i titolari degli impianti, che nel complesso provocano il superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa, definiscano accordi volontari per la riduzione dell'esposizione entro i limiti previsti dalla normativa vigente, gli stessi formulano apposita proposta di risanamento corredata dalla relativa tempistica al Sindaco che, sentita l'ARPA, può approvare tale modalità di riduzione a conformità.
8. L'ARPA effettua controlli sul risultato dell'applicazione delle misure di risanamento e ne comunica l'esito al Sindaco ed alla ASL.
9. In caso di inerzia dei titolari di impianto, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività degli impianti o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio.
10. Gli oneri dell'attività tecnica ed istruttoria svolta dall'ARPA ai sensi del presente articolo sono posti in carico al titolare dell'impianto che provoca il superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa vigente, o ai titolari degli impianti che concorrono a tale superamento in misura proporzionale al coefficiente di riduzione calcolato nell'ambito delle procedure di riduzione a conformità.

TITOLO V

MISURE DI VIGILANZA E CONTROLLO

Articolo 15 - Misure di vigilanza e controllo

1. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza sulle esposizioni ai campi elettromagnetici e sullo stato dell'ambiente nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, avvalendosi dell'ARPA.
2. E' prevista, da parte dell'ARPA, nell'ambito del programma di controllo su impianti ed apparecchiature che rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento, l'effettuazione di controlli di esposizione ai campi elettromagnetici in corrispondenza di asili, edifici scolastici nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco giochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni.
3. A tale fine il Comune segnala alla Regione ed all'ARPA la presenza sul proprio territorio di tali strutture, secondo le modalità indicate dalla Regione.
4. Gli oneri derivanti dalle prestazioni effettuate dall'ARPA per la verifica e l'accertamento del superamento dei limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente sono a carico del soggetto titolare degli impianti. Le tariffe applicate sono quelle indicate nel tariffario delle prestazioni dell'ARPA.

Articolo 16 - Sanzioni

1. In caso di mancata delimitazione e segnalazione di zone interdette alla popolazione di cui **al comma 5 dell'art. 3**, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 2.065,82 a euro 5.164,57.
2. Nel caso nel quale le valutazioni di ordine tecnico poste in capo al titolare dell'impianto non siano effettuate dall'esperto di cui **al comma 6 dell'art. 3**, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 516,46 a euro 2.582,28.
3. L'esercizio di impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione in mancanza di autorizzazione o D.I.A. di cui agli **artt. 10 e 11** comporta la disattivazione dell'impianto, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da euro 4.131,66 a euro 10.329,14.
4. La mancata presentazione della comunicazione di cui **all'art. 9, di cui al comma 10 dell'art. 10 e di cui al comma 10 dell'art. 11**, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria sino a euro 516,46.
5. Salvo che il fatto costituisca reato in caso di superamento dei limiti di esposizione dovuto alle emissioni di impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione, il titolare è soggetto alla sanzione pecuniaria prevista dalla Legge n. 36 del 22.02.2001 (*Legge-quadro sulla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetica*).
6. L'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge è disciplinata dalle disposizioni della Legge Regionale n. 90 del 5.12.1983 (*Norme di attuazione della Legge n. 689 del 24.11.1981, concernente modifiche al sistema penale*) e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO VI **DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 17 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle leggi, circolari, linee di indirizzo, citate in calce, come eventualmente modificate o integrate da successive norme emanate in materia.

Articolo 18 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi di quanto stabilito dal vigente Statuto Comunale. Il Comune ne favorirà la divulgazione e pubblicità.

Allegati

1. Modulistica di cui al Regolamento Regionale n. 6 del 19.11.2001 contenente le comunicazioni e dichiarazioni previste dalla Legge Regionale n. 11 del 11.05.2001.
2. Elaborato grafico (Tav. U - *“Localizzazione impianti per telecomunicazione e radiotelevisione - Mappatura territorio comunale, estremi catastali delle localizzazioni”*).

Normativa di riferimento

- Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 381 del 10.09.1998 *“Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana”* ;
- Legge n. 36 del 22.02.2001 *“Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici”*;
- Decreto Legislativo n. 259 del 1.08.2003 *“Codice delle Comunicazioni”*;
- Legge Regionale n. 11 del 11.05.2001 *“Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per la telecomunicazione e per la radiotelevisione”*;
- Regolamento Regionale n. 6 del 19.11.2001 attuativo delle disposizioni di cui all’art. 4, comma 14, all’art. 6, comma 4, all’art. 7, comma 12 e all’art. 10, comma 9 della L.R. n. 11/2001;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. VII/7351 del 11.12.2001 *“Definizione dei criteri per l’individuazione delle aree nelle quali è consentita l’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione e per l’installazione dei medesimi ai sensi dell’art. 4 comma 2 della L.R. n. 11/2001”*;
- Legge Regionale n. 4 del 6.03.2002, di modifica dell’art. 4 comma 8 e dell’art. 8 della L.R. n. 11/2001.

**Allegato n. 1 -
Modulistica di cui al Regolamento Regionale n. 6 del 19.11.2001 contenente le
comunicazioni e dichiarazioni previste dalla Legge Regionale n. 11 dell'11.05.2001.**

Indice della modulistica

1. COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE NELLA TITOLARITA' DI IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE O RADIOTELEVISIONE (L.R. 11/01, Art. 6, comma 2)
2. COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE E/O DELLE MODALITA' D'IMPIEGO DELL'IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE O RADIOTELEVISIONE (L.R. 11/01, Art. 6, comma 2)
3. COMUNICAZIONE DI DISATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE E RADIOTELEVISIONE (L.R. 11/01, Art. 6, comma 2)
4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO REALIZZATO RISPETTO AL PROGETTO PRESENTATO E DI OSSERVANZA ALLE PRESCRIZIONI (L.R. 11/01, Art. 7, comma 5)
5. DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE NELLA TITOLARITA' DELL'IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE O RADIOTELEVISIONE (L.R. 11/01, Art. 7, comma 7)
6. COMUNICAZIONE DI DISATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE E RADIOTELEVISIONE (L.R. 11/01, Art. 7, comma 8)
7. COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE E/O DELLE MODALITA' D'IMPIEGO DELL'IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE O RADIOTELEVISIONE (L.R. 11/01, Art. 7, comma 9)
8. COMUNICAZIONE RELATIVA ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTO AD USO RADIOAMATORIALE (L.R. 11/01, Art. 6, comma 1, lettera b / Art. 10, comma 1)

n. 1

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE NELLA TITOLARITA' DI IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE O RADIOTELEVISIONE (L.R. 11/01, Art. 6, comma 2)

Al Comune di

All'ARPA Sede di

Il sottoscritto..... nato a Prov..... residente a Via.....n..... in qualità di nuovo titolare di impianto di: (telecomunicazione) (radiotelevisione) ubicato nel Comune di, per il quale era stata inviata comunicazione ai sensi dell'art. 6 della L.R.11/01 in data, protocollata dal Comune di il..... prot. n....., impianto per il quale erano fornite le seguenti informazioni:

- A) dati anagrafici
 - titolare dell'impianto;
 - generalità e sede legale della proprietà dell'eventuale struttura di supporto su cui viene installato;
- B) descrizione dell'impianto
 - tipologia di antenna/pannello trasmettente;
- C) sito d'installazione
 - dati che specificano in modo univoco la localizzazione del sito di installazione dell'impianto.

COMUNICA

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, della L.R.11/01:

Di essere subentrato a: (indicare i dati relativi al precedente titolare) nella titolarità dell'impianto in oggetto a partire dalla data del.....

Luogo, data

Firma

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE E/O DELLE MODALITA' D'IMPIEGO DELL'IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE O RADIOTELEVISIONE (L.R. 11/01, Art. 6, comma 2)

Al Comune di

All'ARPA Sede di

Il sottoscritto..... nato aProv.....residente a Via..... n..... in qualità di: (titolare/proprietario) (gestore) dell'impianto di: (telecomunicazione) (radiotelevisione) ubicato nel Comune di....., per il quale era stata presentata comunicazione ai sensi dell'art. 6 della L.R 11/01 in data ... ricevuta dal Comune di il..... Prot. n....., ed erano stati forniti i seguenti dati:

- A) dati anagrafici
 - titolare dell'impianto;
 - generalità e sede legale della proprietà dell'eventuale struttura di supporto su cui viene installato;
- B) descrizione dell'impianto
 - tipologia di antenna/pannello trasmettente;
- C) sito d'installazione
 - dati che specificano in modo univoco la localizzazione del sito di installazione dell'impianto.

COMUNICA

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 della LR 11/01:

1. di avere proceduto in data.....alla variazione delle caratteristiche tecniche dell'impianto di: (telecomunicazione) (radiotelevisione) individuato dai dati sopra elencati.

La modifica apportata consiste in: *(specificare nel dettaglio la modifica effettuata)*;

.....
.....

2. di aver proceduto in data..... alla variazione delle modalità di impiego/utilizzo/servizio relativa all'impianto di: (telecomunicazione) (radiotelevisione) individuato dai dati sopra elencati. Le modifiche nelle modalità di impiego dell'impianto sono le seguenti:.....

.....
.....

Luogo, data

Firma

COMUNICAZIONE DI DISATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE E RADIOTELEVISIONE (L.R. 11/01, Art. 6, comma 2) DI

Al Comune di

All'ARPA Sede di

Il sottoscritto..... nato a Prov..... residente a
Via..... n..... in qualità di: (titolare/proprietario) (gestore) dell'impianto di:
(telecomunicazione) (radiotelevisione) ubicato nel Comune di....., per il quale era
stata presentata comunicazione ai sensi dell'art. 6 della L.R.11/01 in data ricevuta dal Comune di
il.....prot. n....., ed erano forniti le seguenti informazioni:

- A) dati anagrafici
 - titolare dell'impianto;
 - generalità e sede legale della proprietà dell'eventuale struttura di supporto su cui viene installato;
- B) descrizione dell'impianto
 - tipologia di antenna/pannello trasmittente;
- C) sito d'installazione
 - dati che specificano in modo univoco la localizzazione del sito di installazione dell'impianto.

COMUNICA

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 della L.R.11/01:

di avere disattivato l'impianto di: (telecomunicazione) (radiotelevisione) sopra specificato in
data.....

Luogo, data

Firma

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO REALIZZATO RISPETTO AL PROGETTO PRESENTATO E DI OSSERVANZA ALLE PRESCRIZIONI (L.R. 11/01, Art. 7, comma 5)

Al Comune di

All'ARPA Sede di

Il sottoscritto..... nato a Prov..... residente a
Via.....n.....in qualità di: (titolare/proprietario); (gestore)
..... dell'impianto di: (telecomunicazione) (radiotelevisione) ubicato nel Comune di
autorizzato ai sensi dell'art. 7 della L.R.11/01 con provvedimento comunale rilasciato
il..... prot. n....., e per il quale si erano fornite le seguenti
informazioni:

- A) dati anagrafici
 - titolare dell'impianto;
 - generalità e sede legale della proprietà dell'eventuale struttura di supporto su cui viene installato;
- B) descrizione dell'impianto
 - tipologia di antenna/pannello trasmettente;
- C) sito d'installazione
 - dati che specificano in modo univoco la localizzazione del sito di installazione dell'impianto.

D I C H I A R A

Sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art.7, comma 5, della L.R.11/01,
che l'impianto sopra specificato è stato realizzato **in conformità** al progetto presentato in data..... al
Comune di.....e che è conforme alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art.3 della
Legge Regionale 11/01.

Luogo, data

Firma

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE NELLA TITOLARITA' DELL'IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE O RADIOTELEVISIONE (L.R. 11/01, Art. 7, comma 7)

Al Comune di

All'ARPA Sede di

Il sottoscritto..... nato a Prov..... residente a Via.....n.....in qualità di nuovo titolare di impianto di: (telecomunicazione) (radiotelevisione) ubicato nel Comune di..... autorizzato (in attesa di autorizzazione) ai sensi dell'art. 7 della L.R.11/01 con provvedimento comunale rilasciato il..... prot. n....., e per il quale erano state fornite le seguenti informazioni:

- A) dati anagrafici
 - titolare dell'impianto;
 - generalità e sede legale della proprietà dell'eventuale struttura di supporto su cui viene installato;
- B) descrizione dell'impianto
 - tipologia di antenna/pannello trasmittente;
- C) sito d'installazione
 - dati che specificano in modo univoco la localizzazione del sito di installazione dell'impianto.

COMUNICA

Ai sensi dell'art. 7, comma 7, della L.R.11/01:

Di essere subentrato a: (indicare i dati relativi al precedente titolare) nella titolarità dell'impianto sopra specificato a partire dalla data del.....

Luogo, data

Firma

COMUNICAZIONE DI DISATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE E RADIOTELEVISIONE (L.R. 11/01, Art. 7, comma 8)

Al Comune di

All'ARPA Sede di

Il sottoscritto..... nato a Prov..... residente a
Via..... n..... in qualità di: (titolare/proprietario) (gestore) di un impianto di:
(telecomunicazione) (radiotelevisione) ubicato nel Comune di..... autorizzato ai
sensi dell'art.7 della L.R.11/01 con provvedimento comunale rilasciato il.....prot.
n....., impianto per il quale erano fornite le seguenti informazioni:

- A) dati anagrafici
 - titolare dell'impianto;
 - generalità e sede legale della proprietà dell'eventuale struttura di supporto su cui viene installato;
- B) descrizione dell'impianto
 - tipologia di antenna/pannello trasmettente;
- C) sito d'installazione
 - dati che specificano in modo univoco la localizzazione del sito di installazione dell'impianto.

COMUNICA

Ai sensi dell'art. 7, comma 8, della L.R.11/01:

di avere disattivato l'impianto di: (telecomunicazione) (radiotelevisione) già autorizzato e individuato dai dati sopra riportati, in data.....

Luogo, data

Firma

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE E/O DELLE MODALITA' D'IMPIEGO DELL'IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE O RADIOTELEVISIONE (L.R. 11/01, Art. 7, comma 9)

Al Comune di

All'ARPA Sede di

Il sottoscritto..... nato aProv.....residente a Via..... n..... in qualità di: (titolare/proprietario) (gestore) dell'impianto di: (telecomunicazione) (radiotelevisione) ubicato nel Comune di....., autorizzato ai sensi dell'art. 7 della L.R. 11/01 con provvedimento comunale rilasciato il..... Prot. n....., impianto per il quale erano fornite le seguenti informazioni:

- A) dati anagrafici
 - titolare dell'impianto;
 - generalità e sede legale della proprietà dell'eventuale struttura di supporto su cui viene installato;
- B) descrizione dell'impianto
 - tipologia di antenna/pannello trasmettente;
- C) sito d'installazione
 - dati che specificano in modo univoco la localizzazione del sito di installazione dell'impianto,

COMUNICA

Ai sensi dell'art. 7, comma 9, della LR 11/01:

1. di avere proceduto in data.....alla variazione delle caratteristiche tecniche dell'impianto di: (telecomunicazione) (radiotelevisione) autorizzato con il provvedimento comunale sopra specificato. La modifica apportata consiste in: *(specificare nel dettaglio la modifica effettuata)*.....
2. di aver proceduto in data..... alla variazione delle modalità di impiego/utilizzo/servizio relativa all'impianto di: (telecomunicazione) (radiotelevisione) sopra specificato. Le modifiche nelle modalità di impiego dell'impianto sono le seguenti:
3. Allega alla presente comunicazione la valutazione tecnica redatta da.....in data....., esperto ai sensi dell'art. 3, comma 4 della LR 11/01, relativa alle modifiche che le variazioni tecniche e/o di modalità di impiego determinano sull'esposizione ai campi elettromagnetici.
4. Dichiaro che le variazioni tecniche non comportano un aumento delle esposizioni o della potenza di emissione dell'impianto e, per quanto disposto dall'art.7, comma 9, della LR 11/01 non necessitano di una nuova autorizzazione.

Luogo, data

Firma

COMUNICAZIONE RELATIVA ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTO AD USO RADIOAMATORIALE (L.R. 11/01, Art. 6, comma 1, lettera b / Art. 10, comma 1)

Al Sindaco del Comune di
All'ARPA Lombardia Sede di

OGGETTO: Comunicazione relativa all'esercizio di impianto ad uso radioamatoriale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) (art. 10, comma 1).

Il sottoscritto..... nato ail Prov..... residente nel Comune di in Via.....n....., telefono Nominativo Titolare Patentee della Licenza di Impianto ed Esercizio di Stazione di Radioamatore nr..... di Classe, rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Lombardia in data

COMUNICA

Di aver installato e di tenere in esercizio la Stazione di radioamatore di cui alla Licenza medesima, ubicata in Vianr.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità di operare nei limiti di frequenze e potenze della Licenza di cui è titolare.

Luogo, data

Firma

Delibera Consiglio Comunale n. 69 del 27/11/2006

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
(Paterlini dott. Domenico)



Il Segretario Comunale
(Siciliano dott. Domenico)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Li,

Il Segretario Comunale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, Dlgs 18 agosto 2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno **- 4 DIC 2006** all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li,

4 DIC 2006




F.to Il Segretario Comunale
Siciliano dott. Domenico

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 c. 3, Dlgs 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la sopra estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare, nei dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267.

Li, **4 DIC 2006**



F.to Il Segretario Comunale
Siciliano dott. Domenico